COMUNE DI USTICA
(Citta Metropolitana di Palermo)

PROT. 2055 del 07/04/2020

ORDINANZA SINDACALE NR. 14 Rep. Del

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Ordinanza emessa ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117 del D.Lgs. n° 112/1998 in materia di igiene e sanità pubblica: "… *Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale …. "*

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e le n°3 e n° 4 del 08.03.2020, la n° 5 del 13/3/2020, la n° 6 del 19/3/2020, la n° 7 del 20/03/2020, le nn° 8, 9 e 10 del 23/03/2020, la n° 11 del 25/3/2020, la n° 12 del 29/3/2020, la n° 13 del 01/04/2020 e la n° 14 del 03/04/2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;
Tenuto conto che l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da coronavirus un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici dell'ASP, la situazione epidemiologica in tutto il territorio regionale registra un considerevole aumento del numero complessivo dei contagi rispetto ai dati rilevati nei precedenti giorni;
Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio comunale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
Ritenuto di dovere recepire e attuare le disposizioni contenute nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 13.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"
Viste le ordinanze sindacali nr.6/2020, nr. 7/2020, n° 10/2020, n° 11/2020 e n° 12/2020;
Ritenuta la straordinarietà e l'urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;
Visto l'art.50 co. 5 del D. Leg.267/2000 che recita espressamente: " … in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale … ";
Visto l'articolo nr. 3 dell'Ordinanza contingibile ed urgente n° 5 del 13/3/2020 del Presidente della Regione Siciliana che richiama l'art. 35 del D.L. n. 9/2020 che vieta l'adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali stabilendo che gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
Considerato che in data 14/3/2020 questo Ente locale ha comunicato tramite pec a: segreteria.presidente@regione.sicilia.it, presidente@certmail.regione.sicilia.it, prefettura.prefpa@pec.interno.it , dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it , segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it , **l'emanazione della ordinanza sindacale n° 10** inviandone copia ritenendola non è in contrasto con le norme nazionali e regionali, in quanto è comunque garantita la mobilità dei cittadini per i motivi e nei modi previsti dai Decreti P.C.M. ed Ordinanze della Presidenza della Regione Siciliana;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;
Ritenuto che permangono tutte le motivazioni poste a fondamento della Ordinanza Sindacale n.10 del 16.03.2020, con conseguente necessità di prorogare le misure restrittive ivi specificate per tutelare la salute dei cittadini ed evitare il repentino diffondersi del contagio, nonché di integrarne parzialmente il contenuto alla luce dei successivi provvedimenti legislativi ed amministrativi;
Visto l'art. 1 punto 4) del DPCM del 11/3/2020 che tra le attività consentite vi rientrano le attività del settore agricolo;
Visto il Decreto "Cura Italia" che prevede per l'emergenza Covid-19 che le attività agricole possono essere prestate dai parenti ed affini fino al sesto grado (art. 105 D.L.18/2020) e che l'utilizzo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo non costituiscono rapporto di lavoro ne subordinato ne autonomo, a condizione che la prestazione sia resa a titolo gratuito circostanza ribadita anche in una nota esplicativa della Coldiretti del 30/3/2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 14 del 03/04/2020 dalla quale si evince che i competenti uffici dell'ASP comunicano che la situazione epidemiologica in tutto il territorio regionale registra un considerevole aumento del numero complessivo dei contagi rispetto ai dati rilevati nei precedenti giorni;
Considerato che da come si apprende da notizie di stampa il picco epidemiologico in Sicilia, e nei comuni in provincia di Palermo, è previsto nei primi 15 giorni di aprile, tant'é che sia il Governo Nazionale che quello Regionale hanno prorogato i loro provvedimenti, al momento, sino al 13 di Aprile;
Vista la ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato (il principio) ***"prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";***
Rilevato che un recentissimo studio ("*Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)*" pubblicato sulla Rivista scientifica http://science.sciencemag.org/ in data 16 marzo 2020) ha dimostrato che la grande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio da Covid-19 (in una misura percentuale tra il 50% e il 75%) é completamente asintomatica e che la misura dell'isolamento dei contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo risulta capace di proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di proteggere anche dalla evoluzione "grave" della malattia.
Considerato che sul territorio comunale non abbiamo né medici, né strutture e dispositivi idonei per contrastare eventuali contagi da CoVid-19 e che un eventuale contagio per una piccola Comunità come la nostra, in prevalenza formata da anziani e con diverse patologie, significherebbe un grave rischio che coinvolgerebbe anche le altre persone e bambini;
Ritenuto indispensabile mettere in atto ogni azione e procedure amministrative per evitare il possibile contagio da Coronavirus nel territorio isolano;
Considerato che quanto previsto dalla presente ordinanza non limita la movimentazione delle persone ma prioritariamente cerca di garantire il bene primario della salute pubblica quali "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19";
Ritenuto inoltre che sono pervenute numerose richieste da parte di Cittadini residenti nel centro urbano, secondo cui sarebbe necessario garantire la stabilità psico-fisica dei minori e delle persone in genere che aiutino alla prosecuzione del normale stile di vita quotidiano;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, art 32;

Visto l'art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

O R D I N A

Articolo 1

(*In rispetto dell'Ordinanza contingibile e urgente n° 14 del 03/04/2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica)*
(In ottemperanza delle disposizioni di cui al D.L. 19/2020 ed al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020, devono intendersi integralmente rispettati, con effetto per il territorio della Regione Siciliana, i DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e all'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio isolano si applicano le misure previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *(misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*") **e dalle Ordinanze contingibili e urgenti n° 5 del 13/3/2020, n° 7 del 20/03/2020, n°10 del 23.03.2020 e n° 14 del 03/04/2020 emesse dal Presidente della Regione Siciliana** *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*"

Articolo 2

Vengono confermate le disposizioni e gli effetti dell'Ordinanza Sindacale n° 10 del 16/3/2020, modificato l'art. 2 comma 3 della stessa ed aggiunti i successivi articoli:

I punti 1. e 2. dell'articolo 2 sono stati modificati ed implementati da Ordinanze del Presidente della Regione successive all'emanazione dell'ordinanza sindacale n° 10 per cui prevalgono le nuove regolamentazioni da queste previste successive al 16/3/2020, quindi i punti 1. e 2. vengono soppressi.

Il comma 3 dell'articolo 2 della ordinanza sindacale n° 10 viene sostituito dal seguente:
I soggetti residenti e non residenti nel territorio isolano (esclusi i lavoratori dei servizi dichiarati essenziali dai DPCM o le attività professionali ed autonome consentite, con sede nel territorio isolano, che dichiarino, tramite autocertificazione e con le relative motivazioni, di non potere attivare il lavoro agile)" che vi facciano rientro o abbiano transitato da territori nei quali è stato accertato almeno un caso di positività al virus COVID-19 devono comunicare tale circostanza al Comune, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, **con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali**, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Nel caso in cui l'appartamento non gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi dovranno sottostare, con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.

Si confermano i punti dal n° 4 al n° 9 dell Ord. N° 10

.

Articolo 3
(Dipendenti Comunali – Dipendenti Banca M. P. S. - PP.TT. - Provinciali)

I dipendenti comunali non residenti nell'isola che intendono recarsi presso la propria residenza devono sottostare alle previsioni dei DPCM. Al loro rientro nel territorio comunale dovranno sottostare ad un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni, organizzando nel loro alloggio locale e prima della partenza dall'isola, l'attivazione del "lavoro agile" da svolgere al loro rientro durante il periodo di isolamento. Per gli eventuali altri dipendenti (Banca, PP.TT. e Provinciali – addetti alla sorveglianza della R. N. O. -), la dirigenza interessata, almeno 48 ore prima dell'ingresso nel territorio comunale, dovrà fare pervenire al Comune comunicazione con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso e copia della relazione medica, con data non anteriore alle 48 ore prima dell'ingresso nel territorio comunale, dalla quale si evinca che lo stesso è risultato "negativo al virus CoVid-19". Ricevuta tale documentazione sarà rilasciata autorizzazione all'ingresso nel territorio isolano.

Articolo 4
(Trasferimento del nucleo familiare residente nel centro urbano in casa di campagna, per la tutela dell'equilibrio psico-fisico dei minori e della persona)

Al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico principalmente dei minori e della persona in genere e qualora in un nucleo familiare residente o domiciliato (di fatto abitante) nel centro urbano, località mezzaluna, località case popolari o case a edilizia agevolata, vi sia la disponibilità di un alloggio in campagna è consentito il cambio di permanenza presso tale abitazione purché nella casa di nuova destinazione non vi sia la presenza di altra persona o di altro nucleo familiare.
A tal fine occorre dichiarare la composizione del nucleo familiare, la casa di residenza e la casa di nuova permanenza, il titolo di godimento (casa di proprietà, casa di parenti, casa di amici) e se la conduzione, diversa da proprietà, è a titolo gratuito od oneroso e presentare il relativo accordo o contratto a firma congiunta.
Per tale cambio di pertinenza è prevista il rilascio di una preventiva autorizzazione che sarà concessa una sola volta. L'istanza va presentata all'Ufficio di Polizia Urbana che, con l'ausilio dell'Ufficio Anagrafe, verificherà la documentazione ricevuta. A trasferimento avvenuto si dovrà sottostare ai limiti di spostamento previsti dai DPCM ed Ordinanze Regionali.

Articolo 5
(Attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali – Attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico delle piante)

Il Decreto "Cura Italia" prevede per l'emergenza Covid-19 che le attività agricole possono essere prestate dai parenti ed affini fino al sesto grado (art. 105 D.L.18/2020) e che l'utilizzo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo non costituiscono rapporto di lavoro ne subordinato ne autonomo, a condizione che la prestazione sia resa a titolo gratuito, circostanza ribadita anche in una nota esplicativa della Coldiretti del 30/3/2020.
Pertanto l'imprenditore agricolo che ne abbia necessità può comunicare alla Polizia Municipale ed ai Carabinieri il/i nominativi dei parenti dei quali intendono avvalersi indicando, oltre i dati imprenditoriali anche il/i fondo/i interessato/i, sia il giorno e gli orari della collaborazione resa a titolo gratuito che le attività connesse al ciclo biologico sia esso vegetale che animale.
Necessita comunque compilare l'autocertificazione per lo spostamento dalla propria abitazione al fondo medesimo. Durante lo svolgimento dei lavori occorrerà mantenere le distanze di sicurezza e porre in essere tutte le precauzioni previste e regolamentate dai DPCM.

Articolo 6
(Ingresso nel centro urbano ed extraurbano di corrieri)

Non è consentito l'ingresso sia nel centro urbano che extraurbano di corrieri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: BRT, TNT, SDA, UPS) per i quali è consentito l'ingresso nell'isola solo ed esclusivamente sino alle aree portuali o subito adiacenti così come previsto e meglio specificato all'art. 2 comma 6 Ord. N° 10 del 16/3/2020 ed in tal caso dovranno essere adottate tutte le misure previste per il contenimento del contagio da CoVid-19.

Articolo 7
(Medici di guardia, visite specialistiche e servizi parasanitari)

Per come già comunicato al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e sia al Responsabile che alla Direzione del Poliambulatorio di Ustica, con nota n° 1502 del 12/3/2020 tutti i medici, sia specialisti che di guardia nonché gli addetti ai servizi parasanitari, che renderanno servizio in quest'isola devono essere preventivamente controllati in merito al virus CoVid-19. Tale controllo dovrà risultare da apposita certificazione od attestazione rilasciata dalla Direzione ASP di Palermo o dalla Azienda parasanitaria, a seconda dei casi, ed a disposizione del Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale. Il mancato controllo medico o la mancata certificazione od attestazione comporterà le eventuali responsabilità civili o penali da parte di chi ha omesso di renderla.
Per come già richiesto, sempre con la predetta nota, si sensibilizza la Direzione ASP di Palermo affinché i turni dei medici siano ancora più lunghi degli attuali nove giorni.

SI INFORMA
che in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare:
- a livello locale, il proprio medico curante o il servizio di continuità assistenziale al numero 091/8449248.
- il numero messo a disposizione del Ministero della Salute 1500.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza **ha decorrenza immediata e fino a, o adozione di nuovo provvedimento sindacale, o adozione di nuovi provvedimenti ministeriali o regionali di eventuale successiva emanazione e si applica anche a tutti coloro che abbiano fatto ingresso, così come stabilito dal comma 3 dell'articolo 2, dal 25/3/2020 in poi;**
- **la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste** dalla legge vigente e **dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave;**
- la presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Ustica;
- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile;
- provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Municipale, a tutte le forze dell'ordine ed ai presidi sanitari;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Si da incarico alla Polizia Municipale di trasmettere il seguente provvedimento a:

- Presidenza Regione Siciliana;
- Prefettura di Palermo;
- Al Dipartimento regionale della Protezione Civile;
- Comando Stazione Carabinieri di Ustica;
- Alla Delegazione di Spiaggia di Ustica;
- Comando di Polizia Municipale;
- Al Commissariato P.S. Scalo Marittimo di Palermo
- Alla Stazione Aeronautica di Ustica;
- Alla Direzione del Distretto Sanitario Ustica;
- Al Dott. Severino Maurizio Medico di Medicina di base;
- Alle Compagnie di navigazione interessate al territorio;
- Alle Agenzie dei rispettivi porti di imbarco
- Agli Uffici Pubblici presenti nel territorio comunale.

Di trasmettere altresì la presente ordinanza agli uffici comunali, per la sua osservanza ed affinché provvedano a dare massima diffusione della presente e massima informazione direttamente.

Dalla residenza municipale li 07/04/2020

I L S I N D A C O
F.to (Salvatore Militello)